

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA /I AUREAMAGISTRALE

LM-32 Ingegneria Informatica

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea/laurea magistrale *in Ingegneria Informatica* definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 riguardante il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", di seguito denominato RAU.

2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 - Contenuti del Regolamento didattico di corso

1. Il Regolamento didattico di corso definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.

2. Ai sensi dell'art. 4 , comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo il Regolamento didattico di Corso di Laurea determina in particolare:

- a) l'elenco degli insegnamenti (con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento), suddivisi per anno di corso, e delle eventuali articolazioni in moduli nonché delle altre attività formative;
- b) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
- c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa suddivise per anno di corso e le regole di sbarramento per l'iscrizione ad anni successivi ;
- d) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti lavoratori e/o disabili,
- f) i requisiti di ammissione e le relative modalità di verifica al Corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo;
- g) la tipologia e le modalità formali che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- h) le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua

Art.3 - Struttura e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea/ laurea magistrale è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:

- a) ordinamento didattico;
- b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
- c) piano degli studi annuale.

2. L'ordinamento didattico è contenuto nel Regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 4 - Ordinamento didattico

1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del corso di laurea/laurea magistrale, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla/e classe/i di appartenenza del corso stesso. L'ordinamento didattico, in particolare determina:

- a) la denominazione e la/le relativa/e classe/i di appartenenza;
- b) gli obiettivi formativi del corso di laurea/laurea magistrale, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con riferimento ai descrittori adottati in sede europea;

- c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - d) il quadro generale delle attività formative, nei rispetto dei vincoli della/e classe/i di appartenenza;
 - e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito,
 - f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
 - g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. L'ordinamento didattico è definito dal presente Regolamento in conformità a quanto inserito nella scheda SUA.

Art. 5 - Quadro degli insegnamenti e delle attività formative

1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce per ogni curriculum:
- a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
 - b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
 - c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
 - e) le eventuali propedeuticità.
2. Il Quadro degli insegnamenti e delle altre attività formative è definito del presente Regolamento ed è conforme a quanto inserito annualmente nella SUA.

Art. 6 - Piano degli studi annuale

Il piano di studio è descritto nell'allegato A, viene annualmente aggiornato ed è conforme a quello inserito nella Scheda SUA.

Art. 7 - Accesso al corso laurea magistrale

Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di un altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Sono inoltre previsti specifici requisiti curriculari caratteristici delle lauree scientifiche.

Occorre inoltre essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

La natura fortemente interdisciplinare dell'ingegneria informatica rende possibile anche a studenti che hanno conseguito la laurea in corsi di laurea diversi da quelli sopracitati, di accedere alla laurea magistrale purché essi siano in possesso di conoscenze e competenze di base, tenendo conto anche del curriculum degli studi: esse riguardano la programmazione, le basi di dati, i sistemi operativi, le architetture degli elaboratori e le reti, gli algoritmi di base e gli strumenti fondamentali dell'analisi matematica, dell'algebra e della logica.

L'adeguatezza della preparazione personale, anche con riferimento alle conoscenze linguistiche, è verificata da una commissione stabilita dal Consiglio di Corso di Studi, eventualmente tramite un colloquio con il candidato.

Art. 8 - Conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti.
2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di laurea magistrale è di 2 anni.
3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del biennio, purché lo studente abbia acquisito i 120 crediti previsti dal piano di studi.

Art. 9 - Articolazione del corso di laurea/laurea magistrale

1. Il corso di laurea/laurea magistrale in *Ingegneria Informatica* comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
- a) attività formative caratterizzanti;

- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - c) attività a scelta dello studente;
 - d) attività formative relative alla preparazione della prova finale;
 - e) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. Il numero di crediti assegnato ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell'allegato A relativo al Piano degli studi del presente Regolamento.

Art. 10 - Attività laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Le attività suddette sono promosse e coordinate dal responsabile dell'attività didattica a cui fanno riferimento

Art. 11 - Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. Coerentemente con gli obiettivi enunciati e con il numero di crediti ad essa assegnati, la prova finale consisterà in:

LAUREA MAGISTRALE

Per gli immatricolati nell'a.a. 2010/2011 è valido il sistema della laurea quinquennale e specialistica (si veda il sito dipartimento).

Per gli immatricolati dall'a.a. 2011/12, viene applicata la seguente formula:

$$L = \frac{110}{30} \frac{(120-n) * E + n * P}{120} + \Delta$$

$$\Delta = t + d + l + c$$

$$\Delta = 0 \div 6$$

n CFU previsti per il lavoro di tesi

E media ponderata delle votazioni riportate negli esami

P votazione della prova d'esame prelaurea

Δ incremento determinato da

t tipologia del lavoro di tesi (T= 0,1,2)
(0: compilativa, 1: progetto, 2: ricerca)

d durata degli studi (D = 0,1)
(0: > 2,5 anni (oltre la sessione di aprile del secondo anno di corso), 1: regolare)

l lodi conseguite (l = 0,1,2) (<4: 0; ≥4,<8: 1; ≥8: 2)

c giudizio della commissione (C = 0,1)

Il voto finale di laurea è l'arrotondamento di L (cioè 107,49 diventa 107, 107,51 diventa 108).

2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato relativo al Piano degli Studi del presente Regolamento.
3. Per tutto quanto riguarda la valutazione della carriera complessiva dello studente, la pubblicità

Art. 12 - Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato relativo al Piano degli studi del presente Regolamento.

Art. 13 - Percorsi formativi specifici

1. All'interno del corso di laurea magistrale gli insegnamenti e le attività formative sono organizzate in modo da offrire percorsi differenziati atti a soddisfare specifiche esigenze culturali e professionali.

Art. 14 - Presentazione di piani di studio individuali

Lo studente, in alternativa a quanto previsto dal manifesto degli studi, può presentare per ogni anno accademico un piano di studio che, preveda da un minimo di (48-51) ad un massimo di 84 crediti, comprensivi di quelli previsti nel piano di studio dell'anno precedente e non ancora acquisiti, con il vincolo che il numero di crediti corrispondenti a insegnamenti o ad altre forme di attività didattica di cui deve essere ancora acquisita la frequenza non sia superiore a 60.

La sostituzione di insegnamenti impartiti nei corsi di studio con insegnamenti svolti in altri corsi di studio anche di università estere, nonché il raccordo dei curricula seguiti presso altri corsi di studio, anche di diverso livello, con i piani di studio del corso di studio sono deliberati dai competenti C.C.S., sulla base della congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del C.S. e della corrispondenza dei relativi carichi didattici.

Art. 15 - Prove di profitto

1. Criteri di composizione delle commissioni di esame per le singole attività didattiche
 - a) Le Commissioni d'esame sono composte da due membri, uno dei quali è il professore responsabile dell'insegnamento e il secondo è un professore o un ricercatore o un membro supplente. I membri supplenti possono essere cultori della materia. La qualifica di cultore della materia è attribuita dal competenti Consiglio di Dipartimento.
 - b) Nel caso di insegnamenti articolati in due o più moduli con titolari diversi, la Commissione d'esame deve comprendere tutti i titolari dei singoli moduli.
2. Modalità di verifica del profitto
 - a) Per gli insegnamenti e le altre attività didattiche la verifica del profitto può avvenire:
 - attraverso prove di verifica in itinere;
 - attraverso una prova di esame dopo il termine dell'insegnamento o dopo il completamento delle altre forme di attività didattiche.
3. Modalità di verbalizzazione dell'esito finale per esami articolati in più prove
 - a) La verbalizzazione è effettuata unicamente all'atto della determinazione del voto finale.
4. Norme per la ripetizione degli esami falliti nel corso dello stesso anno accademico

- a) Gli studenti possono ripetere gli esami falliti relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche di cui hanno ottenuto il riconoscimento della frequenza in tutti gli appelli d'esame previsti dal calendario degli esami.

Art. 16 - Obblighi di frequenza

La frequenza è obbligatoria

Art. 17

Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera (ambito E)

Nessuna

Art. 18 - Modalità di riconoscimento crediti Tirocinio (ambito F).

Tirocinio

L'attività di tirocinio (ambito F) - assoggettata al controllo di un tutore e opportunamente documentata - viene sottoposta all'esame di una apposita commissione composta dal tutore stesso e da un altro docente. L'attività viene valutata in 6 CFU se corrisponde ad un minimo di 150 ore e in 9 CFU se corrisponde ad un minimo di 225 ore. Lo studente deve rivolgersi *prima* di iniziare un tirocinio alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Ingegneria e Architettura) che gli rilascerà una copertura assicurativa e provvederà alla stipula di un'apposita convenzione.

Art. 19 - Criteri generali per il riconoscimento di crediti acquisiti precedentemente all'iscrizione al Corso di Studio

I Consigli dei Corsi di Studio deliberano il riconoscimento di crediti acquisiti precedentemente all'iscrizione al C.S. sulla base della congruenza delle attività didattiche e/o formative seguite con gli obiettivi formativi del C.S. e della corrispondenza dei relativi carichi didattici.

Art. 20 - Forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei corrispondenti contenuti conoscitivi, e prove integrative di esami sostenuti su singoli insegnamenti qualora ne siano divenuti obsoleti i contenuti culturali e professionali

I crediti acquisiti nell'ambito dei Corsi di Laurea triennali e magistrali hanno validità rispettivamente per 9 e per 6 anni.

Trascorso il periodo indicato, i crediti acquisiti debbono essere convalidati con apposita delibera qualora il competente C.C.S., riconosca la non obsolescenza dei relativi contenuti formativi.

Qualora il competente C.C.S. riconosca l'obsolescenza anche di una sola parte dei relativi contenuti formativi, lo stesso Consiglio stabilisce le prove integrative che dovranno essere sostenute dallo studente, definendo gli argomenti delle stesse e le modalità di verifica.

Una volta superate le verifiche previste, il competente Consiglio convalida i crediti acquisiti con apposita delibera. Qualora la relativa attività didattica preveda una votazione, la stessa potrà essere variata rispetto a quella precedentemente ottenuta, su proposta della Commissione d'esame che ha preceduto alla verifica.

Art. 21 - Numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati

- a) I competenti C.C.S., con esplicita e motivata deliberazione, potranno autorizzare gli studenti, che nell'anno accademico precedente hanno dimostrato un rendimento negli studi particolarmente elevato, ad inserire nel proprio piano di studio un numero di crediti corrispondenti ad attività didattiche di cui deve essere ancora acquisita la frequenza superiore a 60, ma in ogni caso non superiore a 84.

- b) Nella formulazione del proprio piano di studio, lo studente dovrà dare la precedenza agli insegnamenti e alle altre attività didattico-formative che, nel piano di studio ufficiale del corso di laurea, sono proposte immediatamente a valle di quelle già presenti nel proprio piano di studio precedentemente approvato, salvo esplicita deliberazione da parte del C.C.S. a seguito di motivata richiesta da parte dello studente.
- c) Rimane invariata la possibilità da parte dello studente di iscriversi condizionatamente e di poter acquisire i crediti mancanti nella sessione straordinaria di febbraio.

Art. 22 - Natura del presente Regolamento

Il presente Regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall'articolo 12 del D.M. 270/2004.

Art. 23 - Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dall'a.a. 2015/2016